



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

Scuole Primarie *Via Prati e San Giorgio* - Scuola Media *Gianni Rodari* - CTP/EdA

Cod. MPI: MIIC87500R – Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icpratidesio.it

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20033 **DESIO** MI

PROTOCOLLO REGOLANTE PROCEDURE DI ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La diffusione delle tecnologie ha determinato l'insorgere del fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti, prevenuti e contrastati da tutti così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla Legge n.71/2017 sulla tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Allo scopo di attuare quanto detto sopra:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica;
- favorisce la discussione e l'informazione all'interno della scuola attraverso i vari organi collegiali.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove attività didattiche relative alla conoscenza e alla consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con il coinvolgimento di altre realtà;
- mette in atto azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza del fenomeno in oggetto;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e aderisce alle proposte di educazione alla legalità previsti dall'istituto.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola e favorisce attività e modalità di lavoro di tipo cooperativo e di riflessione sul fenomeno adeguate al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione sul bullismo e cyberbullismo, istituite dalle scuole;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle

modalità, agli atteggiamenti conseguenti;

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non sono autorizzati, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, ad acquisire, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

COMPORAMENTI CONFIGURANTI FORME DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi, la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Criteri da tenere in considerazione

- sanzioni graduali
- sanzioni proporzionate alla gravità dell'accaduto
- sanzioni temporanee
- sanzioni ispirate al principio della riparazione del danno (contributo responsabile)
- sanzioni personali (non si risponde dei comportamenti altrui)

Procedimento disciplinare deve tener conto dei seguenti punti:

- accertamento della violazione
- contestazione d'addebito (verbale nel caso di azioni meno gravi, per iscritto per quelle più gravi)
- contraddittorio (non si è menzionati senza aver esposto le proprie ragioni)
- conclusione del procedimento con provvedimento motivato (legge n. 241/90)
- irretroattività (non si risponde di fatti non sanzionati quando sono stati compiuti)
- irrilevanza del provvedimento ai fini del profitto
- motivazione del provvedimento disciplinare (deve tener conto della personalità del soggetto).
-

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

Il Patto di corresponsabilità educativa è integrato con le disposizioni disciplinanti gli impegni assunti dal corpo docente, dalle famiglie e dagli studenti al fine di prevenire e contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo.

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI ALLA POLICY DI E-SAFETY

In riferimento al Regolamento d'Istituto che stabilisce il divieto dell'uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici per gli studenti, in ottemperanza alle linee direttive per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, ricordando che i genitori sono i responsabili della proprietà del telefono e della SIM del minore e come tale sono perseguibili per legge, si stabiliscono i seguenti criteri per la gestione delle infrazioni:

STUDENTI	
INFRAZIONI	AZIONI / SANZIONI
1. Cellulare non spento	Richiamo verbale, obbligo di spegnerlo e riporlo nello zaino.
2. Reiterazione punto 1	Nota sul registro e sul libretto personale.
3. Uso non autorizzato durante la lezione di dispositivi personali e della scuola (navigazione in rete, uso dei social...)	Nota sul registro e sul libretto personale. Obbligo di spegnere il device e deposito dello stesso in segreteria in busta trasparente. Verrà restituito al termine delle lezioni ai genitori

	contestualmente convocati. Il dispositivo deve comunque essere restituito all'alunno al termine delle lezioni.
4. Reiterazione punto 3	Nota sul registro e sul libretto personale. Obbligo di spegnere il device e deposito dello stesso in segreteria in busta trasparente. Verrà restituito al termine delle lezioni ai genitori contestualmente convocati. Il dispositivo deve comunque essere restituito all'alunno al termine delle lezioni. Si prendono inoltre adeguati provvedimenti disciplinari, in accordo con il C.d.C. e con il D.S., dopo aver convocato i genitori.
5. Uso del dispositivo con finalità lesive o diffamatorie	Vedi allegato A.

ALLEGATO A (Schema procedure scolastiche in caso di atti di cyberbullismo e affini)

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo si informa immediatamente il Dirigente Scolastico

1^ Fase: analisi e valutazione

- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
- Altri soggetti coinvolti: Referente cyberbullismo

☑ Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità (compilazione scheda di rilevazione)

☑ Interviste e colloqui con gli attori principali (singoli e/o gruppo); vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

- In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore neutrale.

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
- Altri soggetti coinvolti: Referente cyberbullismo

☑ I fatti sono confermati / esistono prove oggettive del fatto

a) I fatti non sono configurabili come cyberbullismo o affini

- Si interviene proseguendo il compito educativo

b) I fatti sono configurabili come cyberbullismo o affini

- Si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere coinvolgendo le autorità competenti (Polizia Postale, autorità giudiziaria, servizi sociali ...).

3^ Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti confermati :

☒ Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...):

☒ Comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente;

Si fa presente che bisogna verbalizzare l'incontro con i genitori, che devono controfirmare. In caso essi si rifiutino, bisogna verbalizzarlo.

☒ Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:

- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- sospensione;

☒ Invito al cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.

☒ Eventuale avvio della procedura giudiziaria: segnalazione ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Polizia Postale, Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).

☒ Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

☒ si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;

☒ provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Data: _____ Firma: _____